



COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
STAFF SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 46 Del 12-12-2015 Registro Segreteria N. 51

OGGETTO:	DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEI CANI NEI PARCHI GIOCO - GIARDINI PUBBLICI - AREE NELLE QUALI IL PUBBLICO HA COMUNQUE LIBERO E INDISCRIMINATO ACCESSO.
-----------------	--

Premesso che l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di uomo-animale focalizzando l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;

Che, l'elemento essenziale per la lotta al randagismo è rappresentato dal **possesso responsabile** degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;

Considerato, inoltre, che tutti i proprietari di cani, compresi i conduttori al guinzaglio, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale stesso e rispondono sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose, provocati dall'accompagnamento degli stessi su area pubblica, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, piazze, parchi gioco, giardini pubblici;

Preso Atto delle reiterate segnalazioni nei sopradetti luoghi di deiezioni solide canine abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti, con ricadute negative sull'igiene delle aree urbane;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio agli organi di vigilanza;

Ritenuto, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive mm. e ii., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Ritenuto, altresì, necessario **istituire il divieto** di fare entrare i cani anche se custoditi in tutti i parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi simili con alta frequenza di bambini;

Visti:

- il Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24. novembre 1981 n. 689;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 727 del c.p. (abbandono degli animali);

Tutto ciò premesso, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la salute e la sicurezza delle persone:

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di cani di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, nei parchi giochi, giardini pubblici, sulle aree pubbliche in genere:

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali;
2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio, di lunghezza non superiore a mt. 1,50, nelle vie e aree nelle quali il pubblico ha libero e indiscriminato accesso;
3. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
4. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane di raccogliere le feci, chiuse in sacchetti o involucri idonei depositando le deiezioni nei cestini stradali o, la dove mancano, nei cassonetti dei rifiuti;
5. è obbligatorio portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (per cani di media e grossa taglia);
6. è vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;

7. è fatto obbligo che il cane condotto al guinzaglio lo sia da persone in grado di gestirlo correttamente e in sicurezza, rispetto alle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale, nonché alle norme in vigore;
8. sono esenti dall' uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie, i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico, i cani da caccia quanto vengono utilizzati in attività venatoria autorizzata;
9. sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze dell'ordine e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. da un minimo di €25,00 a un massimo di €500,00, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta dell'importo di €50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità;

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al T.A.R. regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'Ordine di far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

- la revoca di ogni altra ordinanza emanata in merito;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'albo istituzionale dell'Ente;
- che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando di Polizia Municipale di villarosa;

Dalla Residenza Municipale, lì 12 dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
PROFETA VINCENZO

Il SINDACO
Dott. COSTANZA FRANCESCO